

Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC)

del 19 marzo 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2001²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge stabilisce le modalità di ripartizione tra i Cantoni, la Confederazione e gli Stati esteri degli oggetti e valori patrimoniali confiscati e dei risarcimenti equivalenti (valori patrimoniali confiscati).

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica alla ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto penale federale, eccettuati quelli confiscati in virtù del Codice penale militare del 13 giugno 1927³ o della legge del 20 giugno 2003⁴ sul trasferimento dei beni culturali.

² La presente legge si applica anche in caso di assistenza internazionale in materia penale per quanto concerne la ripartizione tra la Svizzera e gli Stati esteri dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto svizzero o che sono oggetto di una misura di confisca o di una misura analoga in virtù del diritto estero.

¹ RS 101

² FF 2002 389

³ RS 321.0

⁴ RS ...; RU ... (FF 2003 3874)

Capitolo 2: Ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione

Sezione 1: Determinazione delle quote

Art. 3 Importo minimo

La procedura di ripartizione secondo gli articoli 4–10 è avviata se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati è di almeno 100 000 franchi.

Art. 4 Importo netto

¹ I valori patrimoniali confiscati sono ripartiti dopo deduzione delle spese seguenti, se è prevedibile che queste non saranno rimborsate:

- a. gli esborsi, segnatamente le spese di traduzione, di comparizione forzata, di perizia, d'esecuzione delle commissioni rogatorie, di sorveglianza telefonica nonché le indennità dei difensori d'ufficio e le altre spese inerenti all'assunzione delle prove;
- b. le spese di carcerazione preventiva;
- c. i due terzi delle spese prevedibili per l'esecuzione della pena detentiva non sospesa condizionalmente;
- d. le spese di gestione dei valori patrimoniali confiscati;
- e. le spese di realizzazione dei valori patrimoniali confiscati e d'incasso delle pretese di risarcimento.

² Sono dedotti anche i valori patrimoniali confiscati che sono assegnati alla persona lesa secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettere b e c del Codice penale⁵.

Art. 5 Chiave di ripartizione

¹ L'importo netto dei valori patrimoniali confiscati è ripartito in ragione di:

- a. $\frac{5}{10}$ all'ente pubblico che ha pronunciato la confisca;
- b. $\frac{3}{10}$ alla Confederazione;
- c. $\frac{2}{10}$ ai Cantoni in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati; la ripartizione avviene in proporzione ai valori confiscati sul loro territorio.

² Se parte del procedimento penale è stata svolta dalla Confederazione e parte da un Cantone, la quota di $\frac{5}{10}$ di cui al capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra di loro.

³ Il Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali sequestrati in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente (art. 59 n. 2 terzo comma del Codice penale⁶) è equiparato al Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati nella misura in cui il ricavo della loro realizzazione serva a coprire la pretesa di risarcimento. I

⁵ RS 311.0; con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351); art. 73 cpv. 1 lett. b e c.

⁶ RS 311.0; con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351); art. 71 cpv. 3.

^{2/10} del risarcimento il cui incasso non è stato garantito dai valori sequestrati sono ripartiti tra gli altri enti pubblici interessati nella proporzione delle quote assegnate a ciascuno di essi.

⁴ I Cantoni interessati e la Confederazione possono concludere tra di loro, nei limiti delle loro quote, accordi che derogano ai capoversi 1–3.

Sezione 2: Procedura di ripartizione, rimedi giuridici ed esecuzione

Art. 6 Procedura di ripartizione

¹ Le autorità cantonali o federali comunicano entro dieci giorni le decisioni definitive di confisca all'Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale), salvo che l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 100 000 franchi (art. 3).

² Entro il termine impartito loro dall'Ufficio federale, esse forniscono le indicazioni necessarie per la ripartizione, segnatamente la lista delle spese e degli assegnamenti alla parte lesa (art. 4) e quella degli enti pubblici che parteciperanno presumibilmente alla ripartizione (art. 5).

³ L'Ufficio federale indica loro come mettere a sua disposizione i valori patrimoniali confiscati.

⁴ Esso impartisce un termine alle autorità dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche al Ministero pubblico della Confederazione o alla competente autorità amministrativa federale per presentare le loro osservazioni.

⁵ Se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati supera dieci milioni di franchi, l'Ufficio federale chiede il parere dell'Amministrazione federale delle finanze.

⁶ Esso emana una decisione che indica l'importo spettante ai Cantoni interessati e alla Confederazione.

⁷ La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa.

Art. 7 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Contro le decisioni del Dipartimento è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

² Sono legittimati a ricorrere i Cantoni interessati dalla decisione.

Art. 8 Esecuzione della decisione di ripartizione

Passata in giudicato la decisione di ripartizione, l'Ufficio federale versa gli importi ai Cantoni interessati e alla Confederazione.

⁷ RS 172.021

Sezione 3: Disposizioni speciali

Art. 9 Modifica della decisione di confisca

Se, dopo la ripartizione, la decisione di confisca è modificata e prevede una restituzione, totale o parziale, dei valori patrimoniali confiscati, il Cantone che ha emanato la sentenza, o la Confederazione nelle cause giudicate dalle autorità federali, può esigere dagli enti pubblici beneficiari della ripartizione, in funzione delle quote assegnate a ognuno di essi, la restituzione dei valori che hanno ricevuto.

Art. 10 Ripartizione ulteriore degli importi dedotti

¹ Le autorità cantonali o federali devono mettere a disposizione dell'Ufficio federale ogni successivo rimborso di spese o assegnamenti alla persona lesa (art. 4) nonché l'importo risparmiato sulle spese d'esecuzione delle pene (art. 4 cpv. 1 lett. c) e l'importo recuperato o risparmiato supera 10 000 franchi.

² L'Ufficio federale ripartisce tali importi secondo la decisione emanata in applicazione dell'articolo 6 capoverso 6.

Capitolo 3: Ripartizione tra Stati

Art. 11 Principi

¹ La Confederazione può concludere accordi sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati:

- a. dalle autorità svizzere in applicazione del diritto svizzero in cooperazione con l'estero;
- b. dalle autorità estere in applicazione del diritto estero in cooperazione con le autorità svizzere.

² Di regola, i valori patrimoniali confiscati in Svizzera in un procedimento penale svolto in cooperazione con uno Stato estero possono essere ripartiti con detto Stato solo se quest'ultimo garantisce la reciprocità.

³ La presente legge non conferisce agli Stati esteri alcun diritto di esigere una parte dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 12 Negoziati

¹ Se entra in considerazione una ripartizione con uno Stato estero a seguito o in vista di una confisca, le autorità cantonali o federali ne informano l'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale negozia con le autorità estere la conclusione di un accordo di ripartizione. Consulta preliminarmente le autorità competenti dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche il Ministero pubblico della Confederazione o la competente autorità amministrativa federale e ne informa la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.

³ L'accordo di ripartizione fissa le modalità e la chiave di ripartizione. Di regola, i valori patrimoniali confiscati sono ripartiti in parti uguali tra la Svizzera e lo Stato estero. Se le circostanze lo giustificano, è possibile derogare a tale regola e anche restituire allo Stato estero i valori patrimoniali confiscati, segnatamente in considerazione del genere di reato, del luogo in cui si trovano i valori patrimoniali, dell'importanza della partecipazione dello Stato estero all'indagine, degli usi tra la Svizzera e lo Stato estero, della garanzia di reciprocità, del contesto internazionale o dell'importanza degli interessi lesi dello Stato estero.

Art. 13 Conclusioni dell'accordo di ripartizione

¹ L'Ufficio federale conclude l'accordo di ripartizione. Qualora l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati o soggiacenti alla confisca superi dieci milioni di franchi, chiede l'approvazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia; questo consulta previamente il Dipartimento federale delle finanze.

² Nei casi di rilevanza politica, prima della conclusione dell'accordo l'Ufficio federale chiede il parere della competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.

³ Qualora le autorità svizzere siano competenti per confiscare i valori patrimoniali, l'Ufficio federale chiede previamente il consenso delle autorità cantonali o federali interessate. In caso di disaccordo, il Consiglio federale decide definitivamente.

Art. 14 Esecuzione dell'accordo di ripartizione

¹ I valori patrimoniali che sono oggetto dell'accordo di ripartizione e si trovano in Svizzera sono consegnati all'Ufficio federale; questo trasferisce poi allo Stato estero la parte che gli spetta. L'Ufficio federale può anche chiedere alle autorità cantonali di trasferire direttamente allo Stato estero la parte che gli spetta.

² Se i valori patrimoniali si trovano all'estero, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione è versata all'Ufficio federale.

Art. 15 Ripartizione interna

¹ Qualora i valori patrimoniali siano stati confiscati in Svizzera dalle autorità svizzere, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione è ripartita secondo l'articolo 5.

² Se la confisca è stata pronunciata da uno Stato estero, la quota di $\frac{5}{10}$ di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra i Cantoni che hanno proceduto a indagini in esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria o di estradizione o che hanno trasmesso spontaneamente all'autorità estera mezzi di prova e, in caso di partecipazione anche di un'altra autorità federale oltre all'Ufficio federale, la Confederazione.

³ Se i valori patrimoniali si trovano all'estero, la quota di $\frac{2}{10}$ di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c è ripartita tra gli altri enti pubblici nella proporzione delle quote assegnate a ognuno di essi.

⁴ L'Ufficio federale decide la ripartizione della parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione. Gli articoli 4 e 6–10 sono applicabili per analogia.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 16 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 17 Disposizioni transitorie

¹ Le disposizioni sulla ripartizione interna dei valori patrimoniali confiscati (cap. 2) si applicano se la decisione di confisca è diventata definitiva dopo l'entrata in vigore della presente legge.

² Le disposizioni sulla ripartizione tra Stati (cap. 3) si applicano se l'accordo di ripartizione è firmato dopo l'entrata in vigore della presente legge, anche se la decisione di confisca era già definitiva al momento di tale entrata in vigore.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 19 marzo 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 30 marzo 2004⁸

Termine di referendum: 8 luglio 2004

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale⁹

Foreo in caso
di confisca
indipendente

*Art. 350bis*¹⁰

¹ Le confische indipendenti dalla punibilità di una data persona sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.

² Se gli oggetti o i valori patrimoniali si trovano in diversi Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l'autorità competente è quella del luogo in cui è stato aperto il primo procedimento di confisca.

Art. 381 cpv. ³¹¹

³ Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004¹² sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

2. Legge federale del 20 marzo 1981¹³ sull'assistenza internazionale in materia penale

Art. 59 cpv. 8

⁸ Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 lettera b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004¹⁴ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

⁹ RS 311.0

¹⁰ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351); art. 344a.

¹¹ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351); art. 374 cpv. 4.

¹² RS ...: RU ... (FF 2004 1181)

¹³ RS 351.1

¹⁴ RS ...: RU ... (FF 2004 1181)

Art. 74a cpv. 7

⁷ Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004¹⁵ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 93 cpv. 2

² I Cantoni dispongono circa il ricavo delle multe e, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004¹⁶ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, circa gli oggetti confiscati.

3. Legge federale del 13 dicembre 1996¹⁷ sul materiale bellico

Art. 38 Confisca di materiale bellico

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale bellico in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004¹⁸ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 39 Confisca di valori patrimoniali

I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004¹⁹ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

4. Legge del 23 dicembre 1959²⁰ sull'energia nucleare

Art. 36b²¹

Confisca
di oggetti

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Gli oggetti confiscati nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004²² sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

¹⁵ RS ...: RU ... (FF **2004** 1181)

¹⁶ RS ...: RU ... (FF **2004** 1181)

¹⁷ RS **514.51**

¹⁸ RS ...: RU ... (FF **2004** 1181)

¹⁹ RS ...: RU ... (FF **2004** 1181)

²⁰ RS **732.0**; questa legge decadrà con l'entrata in vigore di quella omonima del 21 marzo 2003 (FF **2003** 3133).

²¹ Questo articolo sostituirà il testo dell'art. 97 della LF omonima del 21 marzo 2003 (FF **2003** 3133), non appena essa sarà entrata in vigore.

²² RS ...: RU ... (FF **2004** 1181)

Art. 36c²³

Confisca di valori patrimoniali o di risarcimenti equivalenti

I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004²⁴ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

5. Legge del 20 giugno 1933²⁵ sul controllo dei metalli preziosi

Art. 52 cpv. 2

² Nel caso di condanna per frode in applicazione dell'articolo 44, il giudice può ordinare la confisca dei lavori che hanno servito a commettere il reato. Questi saranno distrutti. L'eventuale ricavo della vendita del metallo è devoluto alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004²⁶ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

6. Legge del 13 dicembre 1996²⁷ sul controllo dei beni a duplice impiego

Art. 17 Confisca di materiale

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004²⁸ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

7. Legge del 13 dicembre 1996²⁹ sugli embarghi

Art. 13 cpv. 2

² Gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati nonché l'eventuale ricavo della loro realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva la legge federale del 19 marzo 2004³⁰ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

²³ Questo articolo sostituirà il testo dell'art. 98 della LF omonima del 21 marzo 2003 (FF **2003** 3133), non appena essa sarà entrata in vigore.

²⁴ RS ...: RU ... (FF **2004** 1181)

²⁵ RS **941.31**

²⁶ RS ...: RU ... (FF **2004** 1181)

²⁷ RS **946.202**

²⁸ RS ...: RU ... (FF **2004** 1181)

²⁹ RS **946.231**

³⁰ RS ...: RU ... (FF **2004** 1181)

